



COMUNE DI ERBE'

Provincia di Verona
Via Vittorio Emanuele, 2
37060 ERBE' (VR)
Tel. 045.7325005 – Fax 045.7325125
e-mail: info@comune.erbe.vr.it
P.E.C.: erbe.vr@cert.ip-veneto.net

Prot. n. 5809

Erbè, 30 dicembre 2015

ORDINANZA N. 472

**OGGETTO: Azioni di base per il contenimento dell'inquinamento atmosferico 2015/2016.
Integrazioni alla precedente ordinanza n. 471 del 19.10.2015**

II SINDACO

Premesso che:

- il Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 155 “Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa” – conferma, tra l’altro, il valore limite di 24 ore per la protezione della salute umana per le polveri sottili (PM10) pari a 50 µg/m³ da non superare più di 35 volte nell’arco dell’anno civile;
- il monitoraggio della qualità dell’aria condotto da ARPAV su tutto il territorio Regionale evidenzia come il parametro PM10 permanga come uno dei più critici, soprattutto in corrispondenza della stagione autunnale/invernale in cui condizioni di ristagno atmosferico fanno impennare le concentrazioni delle polveri con valori che talvolta – spesso in maniera consecutiva per più giorni superano il valore limite dei 50 µg/m³;

Considerato che:

- la Regione Veneto, con delibera del Consiglio regionale n. 57 del 11 novembre 2004, ha approvato il “Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell’Atmosfera (di seguito indicato come Piano regionale) che classifica le zone del territorio regionale nelle quali i livelli di uno o più inquinanti comportano il rischio di superamento del valore limite e delle soglie di allarme, individua le Autorità competenti alla gestione delle situazioni di rischio e definisce le misure da attuare affinché sia ridotto il rischio di superamento dei valori degli inquinanti con particolare riferimento alle polveri sottili (PM10), agli idrocarburi policiclici aromatici (IPA) e al biossido di azoto NO₂;
- con deliberazione di Giunta Regionale n. 2872 del 28 dicembre 2012 è stato adottato l'aggiornamento di tale Piano;
- tale Piano in particolare prevede:
 - all’art. 5 – “Competenza dei Comuni”, che i Comuni ricadenti nelle zone A, B e C elaborino i piani di azione, risanamento e mantenimento ai sensi del D. Lgs. 351/1999;
 - all’art. 6 – “Competenze delle Province”, che le Province approvino i Piani di azione, risanamento e mantenimento elaborati dai Comuni, apportando gli eventuali adeguamenti che si rendessero necessari per ottimizzare nel territorio

provinciale le azioni. Il medesimo articolo stabilisce peraltro che le Province, in caso di inerzia del Sindaco, adottano in via sostitutiva tutte le iniziative spettanti ai Comuni per ovviare al superamento dei valori limite o delle soglie di allarme, anche quando decise nei T.T.Z.;

- all'art. 7 – “Tavolo Tecnico Zonale”, che il T.T.Z. ha il compito di coordinare gli interventi dei Comuni previsti nei Piani di azione, risanamento e mantenimento, finalizzati a ridurre i superamenti delle soglie di allarme e dei valori limite e di verificarne la loro applicazione;
- il Tavolo Tecnico Zonale (T.T.Z.), istituito ai sensi del Piano regionale medesimo, riunito in data 14.7.2006, ha accolto la proposta di nuova zonizzazione effettuata da ARPAV, individuando in particolare le zone A Agglomerato, A1 Provincia, A2 Provincia e C ai fini dell'adozione delle misure previste dal Piano;
- il Comune di Erbè risulta inserito in zona A - fascia A2 Provincia per i parametri relativi agli inquinanti atmosferici (poveri sottili PM10, biossido di azoto, IPA, benzene e ozono).
- il Comune ha emesso in data 19.10.2015 ordinanza sindacale n. 471 per l'adozione, su tutto il territorio, delle misure emergenziali di base per il contenimento dell'inquinamento atmosferico 2015/2016;

Atteso che:

- nel periodo di ottobre e novembre si sono verificati numerosi e continui superamenti dei livelli di norma delle polveri PM10 come evidenziato dai dati forniti dal Dipartimento ARPAV della Provincia di Verona;
- le previsioni meteorologiche segnalano il perdurare dell'anticiclone sull'intera area padana con assenza di precipitazioni anche nel prossimo periodo;
- il 9 dicembre 2015 si è riunito il T.T.Z. - Tavolo Tecnico Zonale - presieduto e coordinato dall'Amministrazione provinciale che ha evidenziato la necessità di implementare le misure emergenziali già approvate per contenere i fenomeni di inquinamento atmosferico verificatosi;
- nel corso del suddetto TTZ è stato pertanto deciso di implementare le misure emergenziali con le seguenti azioni:
 - estensione del blocco alla circolazione :
 - degli autoveicoli a benzina Euro 1
 - degli autoveicoli diesel Euro 2
 - dei ciclomotori e motoveicoli Euro 1
 - di estendere la validità delle misure emergenziali di cui all'ordinanza sindacale n. 471 del 19.10.2015, integrata dalla presente ordinanza, anche a tutto il periodo che va dal 4/12/2015 al 06/01/2016, dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 17.30, escluse le giornate festive infrasettimanali;

Ritenuto che:

- sia necessario ed urgente adottare i provvedimenti aggiuntivi approvati dal TTZ del 9 dicembre 2015 finalizzati alla riduzione del carico inquinante;

- i provvedimenti di limitazione del traffico determinano una riduzione certa delle emissioni di sostanze inquinanti causate dal traffico veicolare in tutte le sue forme;
- gli autoveicoli benzina Euro 0 ed Euro 1, diesel Euro 0, Euro 1 ed Euro 2, i ciclomotori e motoveicoli Euro 0 ed Euro 1, sono i mezzi con maggiori emissioni inquinanti per Km percorso, secondo la classificazione COPERT III che definisce i fattori di emissione per categoria di veicoli, come peraltro indicato anche dal Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera e confermato dal C.I.S.;

Visto:

- le D.G.R.V. n. 3748 del 26 novembre 2004, e n. 936 del 12 aprile 2006, relative a disposizioni concernenti i veicoli di interesse storico;
- il D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 155 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa";
- il D.P.R. 412/93 e s.m.i.;
- l'articolo 7, comma 1, lettera a) e b) del vigente Codice della Strada, secondo cui il Sindaco, nel centro abitato può, per motivi di tutela della salute, sospendere la circolazione di tutte o alcune categorie di utenti sulle strade o su tratti di esse, e per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale, può limitare la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli;
- l'articolo 50 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con D.Lgs 18 Agosto 2000, n. 267 ed in particolare il comma 3;

ORDINA

ad integrazione e modifica delle precedenti misure adottate con ordinanza sindacale n. 471 del 19.10.2015 di limitare la circolazione, secondo le modalità e le eccezioni di seguito indicate:

divieto di circolazione, con finalità preventive e di contenimento degli episodi acuti di inquinamento atmosferico, in particolare quello da polveri sottili (PM10), fino al 13 maggio 2016, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 17.30, escluso le giornate festive infrasettimanali, per le seguenti categorie di veicoli:

- **autoveicoli** ad accensione comandata (**benzina**) omologati ai sensi della direttiva 91/441/CE e successive direttive (**Euro 0 ed Euro 1**), non adibiti a servizi e trasporti pubblici;
- **autoveicoli** ad accensione spontanea (**diesel**) non omologati ai sensi della direttiva 98/69/CE e successive direttive (**Euro 0, Euro 1 ed Euro 2**), non adibiti a servizi e trasporti pubblici;
- **motoveicoli e ciclomotori** omologati ai sensi della direttiva 97/24/CE, cap. 5 e cap. 9, **Euro 1**, ed il cui certificato di circolazione o di idoneità tecnica sia stato rilasciato in data antecedente al 1 gennaio 2000, come individuati agli artt. 52 e 53 del "Nuovo Codice della Strada" - D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i., non adibiti a servizi e trasporti pubblici;
- di **estendere la validità delle misure emergenziali** di cui all'ordinanza sindacale n. 471 del 19.10.2015, integrata dalla presente ordinanza, **anche a tutto il periodo fino al 06/01/2016, dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 17.30, escluse le giornate festive infrasettimanali;**

Rimangono valide tutte le altre misure contenute nell'ordinanza n. 471 del 19.10.2015 compreso le esclusioni, le deroghe, oltre ai divieti, agli obblighi ed agli inviti già adottati che si intendono integralmente richiamati.

SANZIONI PREVISTE

Chiunque violi le disposizioni relative al divieto di circolazione di cui al presente provvedimento, è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 7 commi 1 e 13 bis (Comma inserito dalla legge 29 luglio 2010 n.120) del D.Lgs. 285/92 – “Nuovo Codice della Strada” e sue modifiche ed integrazioni (da euro 163,00 ad euro 658,00).

Chiunque violi le rimanenti disposizioni è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000 (da euro 25,00 ad euro 500,00).

Il presente provvedimento viene reso noto tramite pubblicazione on-line all'Albo Pretorio.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di adottare ulteriori provvedimenti di regolamentazione della circolazione secondo gli indirizzi adottati dalla Giunta Comunale nell'ambito delle valutazioni del Piano di Azione per la Qualità dell'Aria.

Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. del Veneto entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione dell'ordinanza all'Albo Pretorio.

Il Corpo di Polizia Locale provvederà ad effettuare l'attività di vigilanza e controllo a quanto disposto dalla presente Ordinanza con modalità idonee ad assicurarne l'efficacia.



Il Sindaco
Martini geom. Nicola